

La C.M. 380/1995 sulle gite scolastiche recepisce la decisione del Consiglio dell'UE del 30/11/1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 19/12/1994 PAG. 0001 – 0003.

In essa viene stabilito che gli studenti di uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi e sono accompagnati da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna.

Di seguito gli articoli più importanti.

Articolo 1

1. Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se:

a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica;

b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato,

- che identifichi gli scolari accompagnati;

- che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto;

c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 2.

2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione.

Articolo 2

L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), alle seguenti condizioni:

- dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia;

- l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso;

- lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.

Articolo 3

Gli Stati membri convengono di riammettere senza formalità gli scolari residenti che sono cittadini di paesi terzi ammessi in un altro Stato membro sulla base di questa azione comune.

Ne consegue che gli studenti di paesi non comunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della Scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto d'ingresso.

Ciò vale solo nei paesi UE intra-Schengen (cfr.allegato specifico alla voce "materiali"), ovvero: GERMANIA, FRANCIA, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO, GRECIA, AUSTRIA, FINLANDIA, DANIMARCA, SVEZIA, SPAGNA, PORTOGALLO.

Sarà cura dell'istituzione scolastica far vedere alla Questura l'elenco degli studenti, corredato di fotografia recente, esibendo la documentazione anagrafica già in possesso delle segreterie. L'elenco può essere anche privo di foto, ma in questo caso gli studenti devono viaggiare con un documento di identità valido per l'espatrio (nel caso di cittadini extracomunitari: il passaporto).

GLI ALUNNI STRANIERI IRREGOLARI, PUR ISCRITTI A SCUOLA, NON POSSONO PARTECIPARE AD ALCUN VIAGGIO ALL'ESTERO!